



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma  
"LA SAPIENZA"  
Amministrazione Centrale

USCITA  
prot. n. 0059623  
del 09/10/2012  
classif. I/1

Ai Presidi di Facoltà  
Al Direttore della Scuola Superiore di Studi  
Avanzati Sapienza  
Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Direttori dei Centri  
Interdipartimentali di Ricerca  
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Servizi  
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di  
Ricerca e Servizio  
Ai Direttori dei Centri interuniversitari di ricerca  
Al Presidente del Sistema Bibliotecario Sapienza  
Al Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza  
Al Presidente del Polo Museale  
Al Direttore del Polo Museale  
Al Presidente del Centro InfoSapienza  
Ai Direttori di Biblioteca  
Al Responsabile della Segreteria tecnica del  
Direttore Generale  
Al Responsabile della Segreteria pro Rettore  
vicario e pro Rettori  
Al Dirigente dell'Ufficio Dirigenziale delle  
strutture di supporto alle attività del Rettore  
Alla Segreteria del Collegio dei Direttori di  
Dipartimento  
Alla Segreteria del Collegio dei Sindaci  
Ai Dirigenti delle Ripartizioni, I, II, III, IV, V, VI,  
VII, IX  
Al Direttore del Centro InfoSapienza  
Al Direttore del Centro di Medicina  
Occupazionale  
Al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo per la  
Sicurezza  
Al Responsabile dell'Ufficio Speciale  
Prevenzione e Protezione

Loro Sedi



**Oggetto: Legge 7 agosto 2012, n. 135, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini".**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 (suppl. ord.) è stata pubblicata la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi per i cittadini. Il decreto-legge n. 95/2012 è in vigore dal 7 luglio 2012, mentre la legge di conversione n. 135/2012 è in vigore dal 15 agosto 2012.

Facendo seguito alla circolare n. 47029 del 23 luglio 2012, nel prosieguo della presente circolare si darà conto delle sole disposizioni del decreto-legge n. 95/2012 integrate, modificate o soppresse dalla legge di conversione n. 135/2012, nonché delle disposizioni originariamente non presenti nel testo del decreto-legge e introdotte dalla stessa legge di conversione – che risultino applicabili direttamente all'Università o ad essa riconducibili in quanto ente facente parte dell'area "Pubbliche Amministrazioni" ex art. 1, co. 2, D.lgs n. 165/2001, o, infine, non applicabili per esplicita o implicita esclusione.

***Articolo 1, commi 1, 2 e 2-bis (Conseguenze per violazione degli obblighi di procedere ad acquisti centralizzati e divieto di discriminazione delle PMI nella partecipazione alle gare)***

Il comma 1 prevede ora che i contratti stipulati in violazione dell'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro ovvero ai parametri prezzo qualità fissati da Consip S.p.A. ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla medesima Consip siano nulli, costituiscano illecito disciplinare e siano causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei predetti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Tale disciplina trova applicazione ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

La disposizione in commento **si applica anche alle Università** in quanto tenute all'approvvigionamento attraverso le convenzioni e gli accordi quadro per talune categorie merceologiche di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge (v. *infra*).



Il comma 2 prevede che i criteri di partecipazione alle gare debbano essere tali da non escludere le piccole e medie imprese (PMI). La nuova formulazione del comma 2 è ora introdotta quale modifica all'art. 2, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

La legge di conversione ha introdotto anche una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici, di seguito riassunte:

- all'art. 37, comma 13, del Codice, la previsione che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo debbano eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. è ora limitata ai soli lavori;
- all'art. 41, comma 2, del Codice, relativo ai requisiti richiesti ai fornitori e prestatori di servizi, è ora aggiunto un periodo che prevede l'illegittimità dei criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale;
- all'art. 75, comma 1, del Codice, ove si prevede che l'offerta venga corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, è ora aggiunto un periodo volto a disporre che, per procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia possa essere fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del due per cento del prezzo base;
- all'art. 113, comma 1, del Codice, è ora aggiunto un periodo che determina nella misura massima del dieci per cento dell'importo contrattuale la garanzia fideiussoria fissata nel bando o nell'invito.

***Articolo 1, comma 18 (Mercato elettronico della P.A. e sviluppo del sistema di acquisti di e-procurement)***

Il comma 18, modificato dalla legge di conversione, consente a Consip S.p.A. di disporre, sulla base di apposite convenzioni con il MEF, del sistema informatico di *e-procurement* per l'effettuazione delle procedure che la medesima Società svolge in qualità di centrale di committenza a favore delle pubbliche amministrazioni, nonché per le ulteriori attività che Consip svolge in favore delle PP.AA..



Infine, è stata aggiunta la previsione che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, personale e servizi, stipuli apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di *e-procurement* per l'effettuazione delle procedure per cui viene utilizzata Consip S.p.A. quale centrale di committenza.

***Articolo 1, commi 7-9 (Obbligo per le P.A. di ricorrere a CONSIP per gli acquisti energetici e di telefonia)***

Il comma 7 individua le categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta (**ivi incluse le Università**) sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni e gli accordi quadro (e non più attraverso gli "strumenti di acquisto e negoziazione", come previsto dal testo originario del decreto-legge) messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento. Si tratta di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti *extra-rete*, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.

La legge di conversione ha previsto che, per le categorie merceologiche di cui sopra, le predette amministrazioni pubbliche e società, in alternativa agli strumenti di acquisto centralizzato, possano esperire autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico della P.A. e sul sistema dinamico di acquisizione. Tale nuova disciplina non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

E' inoltre fatta salva la possibilità, per le medesime categorie merceologiche di cui sopra, di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle modalità indicate a condizione che gli affidamenti prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro di Consip S.p.A. e delle centrali regionali e che conseguano da altre centrali di committenza, ovvero a procedure di evidenza pubblica. In tali casi, i contratti dovranno essere sottoposti a condizione risolutiva, nel caso in cui intervengano convenzioni quadro di Consip e convenzioni delle centrali regionali che prevedono maggiori vantaggi economici per la P.A.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma in esame rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.



**Articolo 1, commi 14-16-bis (Disposizioni varie in materia di convenzioni quadro Consip)**

Il comma 14, come modificato dalla legge di conversione, introduce un meccanismo transitorio volto a consentire a Consip S.p.A. ed alle centrali di acquisto regionali di stipulare convenzioni quadro aventi durata fino al 30 giugno 2013.

La legge di conversione ha introdotto, quale condizione in presenza della quale è consentita la stipula di tali convenzioni, l'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge, concesso all'aggiudicatario delle convenzioni quadro vigenti che, in virtù di quanto previsto dal medesimo comma 15, siano automaticamente modificate nelle loro clausole in senso più favorevole alla P.A. (cfr. *infra*). La stipula della convenzione quadro avviene interpellando progressivamente gli operatori economici, fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni migliorative tali da raggiungere il punteggio complessivo attribuito all'offerta dell'aggiudicatario della relativa procedura.

Il comma 15, sostituito dalla legge di conversione, fa ora riferimento alle sole convenzioni quadro Consip alle quali sia possibile ricorrere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, e non più anche alle convenzioni quadro Consip in cui le relative procedure risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre 2012.

Per tali convenzioni, le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della Convenzione stessa, laddove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012. E' comunque fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario, la quale deve esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Dunque, il comma 15 in esame consente ora, in via eccezionale e per le specifiche convenzioni quadro ivi previste, la modifica *ope legis* delle condizioni – di quantità e di prezzo – ivi previste, ai fini dell'ottenimento di un ulteriore risparmio per la P.A., facendo comunque salvo il diritto di recesso del soggetto aggiudicatario.

Il comma 16, modificato dalla legge di conversione, proroga fino al 30 giugno 2013 la durata delle convenzioni quadro Consip di cui al comma 15. La proroga decorre dalla data di esaurimento della convenzione originaria e ha effetto solo se a



tale data non sia già intervenuta da parte della stessa centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una nuova convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. L'aggiudicatario ha comunque facoltà di recesso, da esercitare secondo le modalità di cui al precedente comma 15. La legge di conversione ha soppresso la previsione originaria, che manteneva ferma la maggiore durata prevista nelle condizioni contrattuali.

Il comma 16-*bis*, introdotto dalla legge di conversione, aggiunge un ultimo periodo al comma 1 dell'articolo 26 della legge n. 488/1999, prevedendo che, in casi di particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni quadro possano essere stipulate con una o più imprese a condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente.

In base al loro tenore letterale, deve ritenersi che le disposizioni di cui al presente paragrafo trovino applicazione anche ai casi di nuovo obbligo di approvvigionamento di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip, come introdotto dal precedente comma 7, e **dunque anche alle università** per le tipologie di beni e servizi ivi contemplate.

***Articolo 1, comma 26-bis (Riduzione del 10% dei costi unitari di manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi)***

Il comma 26-*bis*, introdotto dalla legge di conversione, prevede una riduzione almeno del 10% dei costi unitari di manutenzione di beni e servizi, *hardware* e *software*, praticati da fornitori terzi, rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi a Sogei s.p.a o a Consip s.p.a. nell'anno 2011; la riduzione può essere perseguita anche mediante rinegoziazione dei contratti già stipulati.

Il medesimo comma stabilisce - nello stesso periodo 2013-2015 - la riduzione del 5 per cento dei costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature *hardware*, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonché per la manutenzione di beni e servizi, da effettuarsi prioritariamente da imprese locali, ove possibile, e di prodotti *software*.

Le disposizioni in commento sono **applicabili anche alle Università**.



***Articolo 2, commi 20-quater e 20-quinquies (Compensi degli amministratori con deleghe e dei dipendenti di società controllate da amministrazioni pubbliche)***

I commi 20-quater e 20-quinquies, introdotti dalla legge di conversione, prevedono che i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche delle società non quotate direttamente e indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni (**ivi incluse le Università**), nonché i trattamenti economici annui onnicomprensivi dei dipendenti di tali società, non possano essere superiori al trattamento economico del Primo presidente della Corte di Cassazione.

Il comma 20-quater modifica l'articolo 23-bis del D.L. n. 201/2011 – recante norme sui compensi per gli amministratori con deleghe delle società non quotate direttamente ed indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze – introducendovi, dopo il comma 5, due nuovi commi 5-bis e 5-ter. In particolare, il nuovo comma 5-bis stabilisce che il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche stabilito dai consigli di amministrazione delle società non quotate direttamente e indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2011 non possa comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Il successivo nuovo comma 5-ter estende il predetto tetto retributivo anche al trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle medesime società. Entrambi i commi fanno salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli ivi previsti.

Il medesimo comma 20-quater modifica inoltre il comma 4 del citato articolo 23-bis del D.L. n. 201/2011, estendendo il limite del trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione anche con riferimento agli emolumenti da corrispondere agli amministratori con deleghe delle società non quotate controllate a loro volta da società direttamente controllate dal Ministero dell'economia.

Il comma 20-quinquies stabilisce che le disposizioni in commento si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei CDA successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione, nonché agli atti e contratti emanati successivamente alla stessa data.



**Articolo 4, commi 1-3, 3-sexies e 4 (Scioglimento o vendita delle società in house che svolgono servizi nei confronti della sola P.A. e composizione dei consigli di amministrazione delle società pubbliche)**

I commi 1-3, modificati dalla legge di conversione, contengono misure sullo scioglimento o, in alternativa, sulla privatizzazione di società controllate, direttamente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche (**ivi incluse, dunque, le società controllate direttamente o indirettamente dalle università**), che prestano servizi nei confronti della PA, mirando a ridurre il numero.

L'ambito di applicazione delle disposizioni in esame è costituito, in particolare, dalle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche, qualora il loro fatturato (l'intero fatturato, come specificato dal Senato) sia costituito, nell'anno 2011, per oltre il 90 per cento da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione. Con la locuzione "società che prestano servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni" si intende fare riferimento alle cd. "società strumentali" delle P.A., cioè a quelle società che producono beni e servizi strumentali alla pubblica amministrazione

In particolare, il comma 1, come modificato dalla legge di conversione, dispone, per le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che abbiano conseguito, nell'esercizio 2011, un fatturato da prestazione di servizi alla P.A. superiore al 90% dell'intero fatturato:

- a) lo scioglimento, entro il 31 dicembre 2013. Nel corso dell'esame al Senato è stato disposto che, in caso di scioglimento, gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni che possiedono il controllo delle medesime siano esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'IVA, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro; ovvero
- b) in alternativa allo scioglimento, l'alienazione con procedure ad evidenza pubblica entro il 30 giugno 2013, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto legge. In tale caso, il servizio è contestualmente assegnato alla società privatizzata per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. I cinque anni non sono rinnovabili; inoltre, l'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante, e il relativo bando di gara deve considerare tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta l'adozione di strumenti di tutela del livello di occupazione.



Il comma 2 prevede che, nel caso in cui l'amministrazione non proceda allo scioglimento o alla alienazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le società suddette non possono ricevere ulteriori affidamenti diretti di servizi, né rinnovi degli affidamenti in corso. I servizi già prestati, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

Il comma 3 – interamente sostituito dalla legge di conversione - esclude dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame una serie di società, quali:

- le società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica (tale formulazione sostituisce quella originaria secondo la quale erano escluse le società che svolgono "servizi ai cittadini");
- le società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi del Codice degli appalti pubblici (la formulazione originaria e vigente del comma escludeva *tout court* le società che svolgono compiti di centrale di committenza);
- le società Consip S.p.A. e Sogei S.p.A.;
- le società finanziarie partecipate dalle regioni, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 281/1970;
- le società che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari.

Il comma – a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione - prevede inoltre che le disposizioni di cui all'articolo in esame non si applicano qualora non sia possibile per l'amministrazione controllante un efficace ed utile ricorso al mercato, per le peculiari caratteristiche economiche e sociali, ambientali e geo-morfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento.

In tale ipotesi, l'amministrazione – in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1 - predispone un'analisi di mercato e trasmette una relazione sugli esiti di tale analisi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'acquisizione del parere vincolante, che deve essere reso entro 60 giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'AGCOM è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 3-sexies, introdotto dalla legge di conversione, stabilisce che – entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione - le



pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate.

In mancanza di specifiche precisazioni in merito alle società cui si ha riguardo e posto il riferimento al comma 1 per l'individuazione delle amministrazioni destinatarie della disposizione, si deve ritenere che il perimetro di tali società sia quello stabilito dal medesimo comma 1, vale a dire comprensivo solo delle società che svolgono servizi strumentali per le p.a. con i limiti di fatturato indicati. Da ciò discende che l'effetto di scioglimento o, in alternativa, di privatizzazione perseguito dal comma 1 può risultare di fatto superato dalla facoltà delle pubbliche amministrazioni di attivare la procedura prevista dal comma 3-sexies.

I piani predetti prevedono anche (per le sole società controllate direttamente o indirettamente da enti locali) l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, le quali possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing*. Si tratta dunque delle sole funzioni amministrative esercitate – ai sensi del citato articolo – dagli enti locali, senza distinzione tra quelle proprie e quelle conferite da legge regionale o statale.

Il comma 4, modificato dalla legge di conversione, riduce a tre il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1. In particolare, ai sensi del comma 4, le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 dovranno avere un CDA composto al massimo da 3 membri.

Il comma fissa altresì i seguenti criteri di composizione dei CDA di tali società:

- nel caso di società a partecipazione diretta, almeno due membri devono essere dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime;
- nel caso di partecipazione indiretta, almeno due membri devono essere scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione nella controllante o dei poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante.

I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti sull'onnicomprendività del



trattamento economico; ovvero, i dipendenti della società controllante hanno l'obbligo di riversare i rispettivi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio e alla società di appartenenza.

Il terzo membro svolge funzioni di amministratore delegato, ma è comunque consentita la nomina di un amministratore unico.

Le disposizioni del comma si applicano con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge.

***Articolo 4, commi 6-8-bis (Modalità di acquisizione dei servizi strumentali all'attività delle P.A. e rispetto delle procedure concorrenziali del Codice appalti)***

Il comma 6 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni (ivi incluse le Università) possano acquisire servizi di qualsiasi tipo a titolo oneroso da enti di diritto privato, anche mediante la stipula di convenzioni, soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria. Si prevede, inoltre, che gli enti di diritto privato che forniscono servizi alla P.A. (anche a titolo gratuito) non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Restano escluse da tale disposizione le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica.

La legge di conversione ha introdotto ulteriori esclusioni, che riguardano gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, gli enti e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000, gli enti di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, le organizzazioni non governative di cui alla legge sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo, legge n. 49/1987, le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, le associazioni sportive dilettantistiche, senza fini di lucro, riconosciute dal CONI, di cui all'articolo 90 della legge n. 289/2002, le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali.

Il comma 7 obbliga, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al Codice dei contratti pubblici, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, dello stesso Codice, ad acquisire sul



mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal Codice.

In deroga al principio di carattere generale previsto dal primo periodo del comma 7, è ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate con associazioni di promozione sociale, con organizzazioni di volontariato, con associazioni sportive dilettantistiche e con cooperative sociali, che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività della disciplina sulla cooperazione allo sviluppo.

Il comma 8 dispone che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'affidamento diretto possa avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in materia di gestione *in house*. L'affidamento può avvenire solo a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia di valore non superiore a 200.000 euro annui.

Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014 sulla base di una modifica introdotta dalla legge di conversione, considerato che il testo iniziale del decreto faceva riferimento alla data del 31 dicembre 2013.

La medesima legge di conversione specifica che sono fatte salve, altresì, le acquisizioni in via diretta di beni e servizi - entro la medesima soglia dei 200.000 euro di valore - "in favore" di un novero di soggetti: associazioni di promozione sociale; organizzazioni ("enti", si legge nella disposizione) di volontariato; associazioni sportive dilettantistiche; organizzazioni non governative impegnate nella cooperazione allo sviluppo; cooperative sociali..

Il comma 8-*bis*, introdotto dalla legge di conversione, prevede, infine, che i commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge n. 381/1991, relative alle convenzioni che le cooperative sociali, che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, possono stipulare con la pubblica amministrazione.

***Articolo 5, commi 10 e 10-bis (Razionalizzazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche)***



Il comma 10 è volto a conseguire economie attraverso la razionalizzazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti della PA., prevedendo a tal fine per le amministrazioni pubbliche l'obbligo, a decorrere dal 1° ottobre 2012, o di stipulare la convenzione per l'acquisizione dei servizi dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero, in alternativa, di utilizzare i parametri di prezzo e di qualità definiti in apposito decreto ministeriale per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. Si dispone, inoltre, l'obbligo di rinegoziazione dei contratti in essere relativi ai servizi di pagamento degli stipendi, al fine di determinare una riduzione del costo del servizio di almeno il 15 per cento.

L'obbligo vale per tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, **ivi incluse le università**.

Il capoverso 9-*quater*, aggiunto dalla legge di conversione, dispone che, qualora non si ricorra alle convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A, di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero alle convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Il successivo comma 10-*bis*, aggiunto dalla legge di conversione, dispone che la disposizione di cui al comma 10 non si applica alle procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

***Articolo 5, comma 10-ter (Trattamento economico di docenti e ricercatori universitari rientrati nei ruoli)***

Il comma 10-*ter*, introdotto dalla legge di conversione, dispone in materia di trattamento economico dei professori e ricercatori universitari rientrati nei ruoli dopo aver espletato un servizio in altro ente.

In particolare, il comma predetto, novellando l'art. 8, co. 5, della L. 370/1999, dispone che al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli è corrisposto il trattamento economico dell'omologo di pari anzianità, non potendo egli conservare il trattamento economico complessivo goduto nell'incarico svolto in precedenza. Si sancisce, pertanto, l'illegittimità dell'attribuzione di assegni *ad personam* e la responsabilità amministrativa di chi delibera l'erogazione.

***Articolo 5, commi 11-11-sexies (Valutazione dei dipendenti pubblici)***



I commi da 11 a 11-*sexies*, modificati dalla legge di conversione, dettano una disciplina transitoria in materia di valutazione del dipendenti pubblici, nelle more dei rinnovi contrattuali, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla *performance*.

La disciplina ivi recata è **applicabile alle Università**.

Il comma 11, modificato dalla legge di conversione, prevede che nelle more dei rinnovi contrattuali, di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 141/2011, e in attesa dell'applicazione di quanto previsto all'articolo 19 del D.Lgs. 150/2009 le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:

- al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla *performance* complessiva dell'amministrazione; tali obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;
- ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse *performance* degli stessi.

Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale, secondo il successivo comma 11-*bis*, è effettuata dal dirigente in relazione:

- al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.

Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale (comma 11-*ter*).

Inoltre, ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso (comma 11-*quater*).



Ai dirigenti e ai dipendenti (con qualifica non dirigenziale) più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri descritti ai commi 11 e 11-*bis*, è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso tra il 10 e il 30 per cento del trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie. Tale attribuzione avviene secondo le modalità previste all'articolo 7 del D.Lgs. 150/2009 e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 141/2011. Si precisa che tale disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato (comma 11-*quinques*).

Infine, il comma 11-*sexies* impone alle amministrazioni di rendere nota l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale e di pubblicare sui propri siti istituzionali i dati sulla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi.

***Articolo 7, comma 42 (Contribuzione studentesca universitaria)***

Il comma 42, come modificato dalla legge di conversione, inserendo i commi da 1-*bis* ad 1-*quinquies* nell'art. 5 del DPR 306/1997, dispone, che, ai fini del raggiungimento del limite per la contribuzione studentesca previsto dal comma 1 dello stesso art. 5 – pari al massimo al 20% del FFO - non concorrono gli incrementi disposti per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei "corsi di studio di primo e di secondo livello".

Gli incrementi dei contributi per gli studenti fuori corso possono essere disposti dalle università entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno.

Alcuni indirizzi per la definizione del decreto ministeriale sono peraltro già presenti nel testo in esame.

In generale, si prevede di tener conto:

- dei principi di equità, progressività e redistribuzione;
- degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei corsi di studio;
- del reddito familiare ISEE;



- del numero di studenti iscritti all'università appartenenti al nucleo familiare;
- della specifica condizione degli studenti lavoratori.

Con riferimento al reddito familiare ISEE, inoltre, si specifica che i limiti previsti dal decreto ministeriale non possono superare, rispetto alla corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso:

- il 25 per cento, per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia inferiore a 90.000 euro;
- il 50 per cento, per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia compreso fra 90.000 e 150.000 euro;
- il 100 per cento, per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia superiore a 150.000 euro.

Le soglie individuate corrispondono a quelle di cui all'art. 2, co. 1, del D.L. 138/2011 (L. 148/2011) che ha previsto un contributo di solidarietà per i dipendenti pubblici dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.

Inoltre, si prevede che gli incrementi dei contributi per gli studenti fuori corso sono destinati in misura non inferiore al 50% ad integrare le risorse disponibili per le borse di studio di cui all'art. 18 del d.lgs. 68/2012 e, per la parte residua, ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio. Il riferimento particolare è a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale e materiale didattico.

Infine, si dispone che, per i tre anni accademici decorrenti dall'a.a. 2013/2014, per gli studenti iscritti entro la durata normale dei corsi di studio, il cui ISEE familiare non superi i 40.000 euro, l'incremento della contribuzione non può essere superiore all'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale.

***Articolo 7, comma 42-bis (Accorpamento di consorzi interuniversitari)***

Il comma 42-bis, introdotto dalla legge di conversione, concerne l'accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur.



In particolare, il comma 42-bis dispone che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove l'accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale, cui affidare il compito di assicurare adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle esigenze del MIUR, delle università, della scuola e della ricerca. L'operazione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo si evidenzia che si tratta di 3 dei 4 soggetti per i quali già è stato previsto dalla normativa previgente (in particolare dal DM 16 aprile 2012, n. 71, recante criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2012) l'incentivo all'aggregazione/incorporazione/fusione.

***Articolo 7, comma 42-ter (Prorogatio del mandato dei rettori universitari)***

Il comma 42-ter, introdotto dalla legge di conversione, reca una disposizione di interpretazione autentica sulla *prorogatio* del mandato dei rettori.

In particolare, il comma 42-ter dispone che la previsione, recata dall'art. 2, comma 9, terzo periodo, della L. 240/2010 - secondo la quale il mandato dei rettori in carica al momento "dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6" è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo - si interpreta nel senso che il momento di adozione del nuovo statuto è quello della "adozione definitiva" (*rectius*: emanazione), dopo i controlli di legittimità e di merito effettuati dal Ministro (ai sensi dell'art. 6 della L. 168/1989, richiamato dall'art. 2, co. 7, della L. 240/2010).

***Articolo 23, commi 12-bis e 12-ter (Disposizioni in materia di ISEE)***

Il comma 12-bis, introdotto dalla legge di conversione, abroga le vigenti disposizioni (di rango primario e secondario) in materia di ISEE, in ragione della revisione dell'istituto prevista dall'articolo 5 del D.L. 201 del 2011, che ha rafforzato la rilevanza degli elementi collegati alla ricchezza patrimoniale della famiglia e ai trasferimenti monetari, anche se esenti da imposizione fiscale. Si dispone perciò l'abrogazione della disciplina dell'ISEE contenuta nel richiamato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché del regolamento contenuto nel D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 (concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate), a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica - concernente



le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE - in attuazione del decreto cui è affidata la complessiva revisione dell'istituto.

Il comma 12-ter - aggiungendo un periodo all'articolo 11, comma 4, del citato D.L. 201 del 2011 - dispone che le informazioni obbligatoriamente trasmesse all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari e relative a operazioni, rapporti finanziari e relativi importi, siano utilizzate anche per semplificare gli adempimenti dei cittadini sulla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica valida ai fini ISEE, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.

Certo della collaborazione delle strutture chiamate ad osservare la riferita normativa, con riserva di comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti interpretativi e chiarimenti, l'occasione mi è gradita per porgere alle SS.LL. cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Carlo Musto D'Amore